

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



COMUNE DI CIVITAVECCHIA



COMUNE DI SANTA MARINELLA



COMUNE DI ALLUMIERE



COMUNE DI TOLFA



AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI PERSONALIZZATI PER LA VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ FISICA, INTELLETTIVA, SENSORIALE, DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 64 ANNI

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI PIANO
DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE ASL
ROMA 4

RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 2497 del 20/12/2018 è stato approvato il presente avviso pubblico.

ART. 1 - FINALITÀ

La legge 162/1998 ha introdotto, novellando la legge 104/1992, un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità, legittimando la Regione a *disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.*

La finalità dei Progetti di vita indipendente è quella di sostenere la "Vita Indipendente", con la quale si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita.

Ciò che differenzia l'intervento di Vita Indipendente da altre azioni è il ruolo svolto dalla persona con disabilità, che abbandona la posizione di "oggetto di cura" per diventare "soggetto attivo" che si autodetermina. Questo obiettivo presuppone l'esistenza di un progetto globale di vita, con il quale, alla persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi, sulla base della valutazione, il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative, la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.

Tale intervento, in forma indiretta, risponde a bisogni strettamente socio assistenziali, si concretizza attraverso l'attribuzione di un contributo economico erogato dall'Amministrazione Comunale, a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati dall'assistito per l'assunzione di un assistente personale e/o per il supporto del Terzo Settore.

ART. 2 - DESTINATARI

Possono presentare istanza di finanziamento di un Progetto per la vita indipendente le persone con grave disabilità fisica, intellettuale, sensoriale, con capacità di esprimere direttamente o attraverso un amministratore di sostegno o in mancanza attraverso i familiari la propria volontà, in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ residenza nel Distretto 4.1;
- ✓ età compresa fra 18 ed i 64 anni;
- ✓ certificazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992;
- ✓ valore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 20.000,00;
- ✓ non fruire di contributi economici per assegni di cura

ART. 3 - ENTITÀ DEI BENEFICI

Gli aventi diritto potranno usufruire di tutti i seguenti benefici sulla base del Piano di assistenza personalizzato:

- per l'assistenza domiciliare un importo massimo di € 300,00 mensili e comunque fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate se l'importo è inferiore ad € 300,00, per almeno 6 mensilità eventualmente prorogabili per ulteriori mensilità in base alle disponibilità economiche;
- per le spese di trasporto un importo massimo di €250,00 nel semestre e comunque fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate se l'importo è inferiore ad € 250,00;
- week end organizzati dall'organismo del Terzo Settore individuato dall'Ufficio di Piano;
- attività di inclusione sociale e relazionale, culturali, sportive ecc. organizzate dall'organismo del Terzo Settore individuato dall'Ufficio di Piano;

Non è prevista l'assunzione di parenti e/o affini, entro il terzo grado, nel ruolo di assistente personale. La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente, a suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti l'assistente personale.

La persona con disabilità deve essere consapevole che l'assunzione di un assistente personale, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro e la regolarizzazione della tipologia contrattuale di lavoro prescelta, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE

Nel progetto per la vita indipendente possono essere previste diverse tipologie di azioni/interventi, come di seguito specificati.

1. Azione/intervento: Assistenza domiciliare indiretta.

Obiettivo favorire l'acquisizione e il potenziamento di autonomie.

E' previsto un contributo economico per garantire un'assistenza personale autogestita, attraverso la libera scelta e la conseguente assunzione, con regolare contratto di lavoro, di un assistente personale, per effettuare percorsi di "potenziamento di abilità ed autonomie, acquisizione competenze" oppure tramite l'assistenza fornita da un organismo del Terzo Settore.

2. Azione/intervento: Inclusione sociale

Favorire il sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale, culturali, sportive, ecc.

Adesione al progetto proposto dall'organismo del Terzo Settore individuato dall'Ufficio di Piano.

3. Azione/intervento: Mobilità

Favorire l'accessibilità e la mobilità.

Contributi economici per sostenere le spese per il trasporto anche con automobile, utilizzo mezzi pubblici accessibili, raggiungimento luogo di lavoro, scuola, impianti sportivi, ecc...

4. Azione/intervento: Abitare in autonomia

Favorire lo sviluppo di progetti di "abitare in autonomia" attraverso la partecipazione a week end fuori casa.

Adesione al progetto proposto dall'organismo del Terzo Settore individuato dall'Ufficio di Piano;

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente il beneficio deve inoltrare domanda su apposito modulo, (allegato A del presente avviso), allegando la documentazione di seguito specificata:

- Copia della certificazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992;
- Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato e di chi presenta la domanda se persona diversa dall'interessato;
- Copia del verbale di invalidità di altri componenti del nucleo familiare.

Per la compilazione della domanda (Allegato A) i richiedenti possono avvalersi del supporto del Punto Unico di Accesso (PUA) c/o la ASL in via Etruria Tel. 0696669353.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere consegnate al protocollo del Comune di residenza entro le ore 12,00 del 28/02/2019.

Farà fede il timbro riportante la data del protocollo del Comune di residenza.

Le domande pervenute dopo la scadenza del presente avviso saranno valutate in ordine di arrivo, solo in presenza di disponibilità finanziaria.

ART. 6 - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI POTENZIALI BENEFICIARI

L'Ufficio di Piano, ricevute le domande, nomina la commissione per la verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità e per la predisposizione della graduatoria, stilata in base ai seguenti criteri:

- valutazione della composizione del nucleo familiare
- valutazione disponibilità di una rete familiare
- valutazione del reddito Isee del nucleo familiare del richiedente .

Per ogni criterio è assegnato un punteggio, come di seguito indicato, in base al quale si determina la posizione nella graduatoria.

In caso di parità di punteggio è data priorità in ordine di importanza:

- 1) al richiedente senza familiari conviventi;
- 2) al richiedente in possesso di ISEE più basso.

valutazione della composizione del nucleo familiare: 0-20

presenza di due o più familiari conviventi di età superiore ai 18 anni= 5

presenza di un solo familiare convivente =10

presenza di un solo familiare convivente di età superiore ai 65 anni o di un solo familiare convivente con disabilità certificata=15

persona senza familiari conviventi o solo con minori a carico= 20

valutazione disponibilità di una rete familiare: 0-20

presenza di familiari conviventi che non prestano attività lavorativa = 0

presenza di un solo familiare che non presta attività lavorativa= 5

presenza di un solo familiare che presta attività lavorativa=10
persona sola con familiari residenti nel Comune di residenza del beneficiario= 15
persona sola con familiari non residenti nel Comune di residenza del beneficiario = 20

reddito Isee del nucleo familiare del richiedente: 0-30

- Isee compreso tra € 15.000,01 e € 20.000,00=5;
- Isee compreso tra € 11.000,01 e € 15.000,00=10;
- Isee compreso tra € 7.000,01 e € 11.000,00=15;
- Isee compreso tra € 3.000,01 e € 7.000,00 =20;
- Isee compreso tra € 500,01 e € 3.000,00 =25;
- Isee compreso tra € 0,00 e € 500,00 = 30.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Il beneficio è attribuito in base alla posizione in graduatoria del richiedente e in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Il beneficio ha durata di almeno sei mensilità eventualmente prorogabili per ulteriori mensilità in base alle disponibilità economiche.

I beneficiari così individuati sono tenuti alla sottoscrizione di un “Piano di assistenza personalizzato”, con tale sottoscrizione:

- assumono la responsabilità degli impegni previsti a proprio carico;
- dichiarano la disponibilità alle verifiche da parte dell’ente erogatore sulla realizzazione del progetto per la vita indipendente ammesso al finanziamento;
- si impegnano a documentare mensilmente le spese sostenute.

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Il diritto al beneficio cessa:

- con l’inserimento definitivo in struttura residenziale;
- con il trasferimento della residenza al di fuori del territorio distrettuale;
- con il decesso;
- con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità;
- con la richiesta di rinuncia da parte del beneficiario o amministratore di sostegno o familiare.

Il ricovero in struttura residenziale di durata inferiore a due mesi è causa di sospensione dell’erogazione del beneficio per la durata del ricovero stesso.

Il beneficiario o chi per lui, si impegna a comunicare con autocertificazione qualunque variazione inerente i requisiti soggettivi di ammissibilità e i rapporti contrattuali con l’assistente personale e/o terzo settore.

Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse al Comune di residenza, il quale provvederà ad informare l’Ufficio di Piano del Comune di Civitavecchia.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati dal Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal d. lgs. 101/2018.